



581/15

R.G. 1311/2014

Gen. 1124/2015

Rep. 608/2015

Ud. disc. 11/02/2015

Deciso il 25/03/2015

Unite 22 APR 2015

Dep. il 04 MAG 2015

Sentenz:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SEZIONE CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

R

Dott. Stefano Formiconi

Presidente

Dott.ssa Maria Ercoli

Consigliere rel.

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Consigliere

Nel procedimento n. 1311/2014 RG,

promosso da

IL CASO.it

[redacted] in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]

[redacted] Foro di Pesaro, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Appello ;

reclamante

nei confronti di

CETO CREDITORIO, in persona dei commissari giudiziali, [redacted]

reclamato

e di

1

[REDACTED], in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo P., elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto;

reclamata

e di

AGENZIA [REDACTED], in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, legale domiciliataria;

Sentenza

reclamata

R

all'esito della udienza in camera di consiglio del 11.02.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La [REDACTED] in liquidazione, in persona del liquidatore [REDACTED] ha proposto reclamo avverso il decreto di rigetto dell'omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 13.11.2014 comunicato in data 14.11.2014, deducendo che in data 23.10.2013 la società aveva depositato ricorso per concordato preventivo con cessione dei beni prevedendo il pagamento, secondo una suddivisione dei creditori per classi, per intero delle spese di procedura e di parte dei creditori privilegiati ed in percentuale dei creditori privilegiati e di quelli chirografari e che, raggiunte le maggioranze di legge ed ottenuto il parere positivo dei commissari giudiziali, il Tribunale aveva rigettato la proposta di omologa del concordato.

Il Tribunale di Pesaro, affermato il principio secondo cui la causa giuridica del concordato coincide con il superamento e/o la regolamentazione dello stato di crisi dell'imprenditore, con riconoscimento in favore dei creditori dell'imprenditore di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti e che la causa



difetta nell'ipotesi in cui emerge *prima facie* l'inidoneità della proposta a soddisfare, nemmeno in percentuale minima, alcuni creditori, ovvero quando non sia prevista dal piano o non sia manifestamente prevedibile alcuna soddisfazione per qualche creditore, ha affermato che il Tribunale può valutare nel merito la proposta di concordato nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, vi sia stata opposizione da parte dei creditori dissenzienti, procedendo all'esame della convenienza del concordato nei limiti previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 180, comma 4, L.F.

Sentenz:

In relazione al piano proposto dall'odierna reclamante osservava che esso prevedeva la falcidia di alcune classi di creditori privilegiati per i quali era stato previsto il pagamento in una percentuale oscillante fra un massimo del 60% ed un minimo del 10%, l'apporto di finanza esterna da parte di terzi soggetti per un totale di euro 584.000,00, la soddisfazione dei creditori chirografari per una percentuale, secondo la valutazione operata dai commissari, da un massimo dell'1,75 % ad un minimo del 1,49%. Tale misura risultava, a giudizio del Tribunale, tale da non giustificare l'accesso ad un istituto alternativo alla procedura fallimentare, necessariamente caratterizzato da modalità idonee a garantire un minimo di tutela alla minoranza dissenziente, in quanto evidentemente irrisoria, tenuto, peraltro, conto del fatto che il valore dell'attivo, costituito principalmente da immobili, doveva verosimilmente andare incontro ai ribassi imputabili all'attuale congiuntura economica riguardante, in particolare, il settore immobiliare.

Il Tribunale osservava, inoltre, che la fattibilità giuridica trovava il proprio fondamento principalmente nella finanza esterna - posto che la relativa mancanza avrebbe privato il concordato di causa - ma che tale utilizzo comportava la violazione della *par condicio creditorum* in quanto la proposta prevedeva la falcidia dei creditori privilegiati, l'utilizzo del patrimonio sociale



per il pagamento anche dei chirografari, e l'utilizzo di finanza esterna per la soddisfazione dei chirografari.

La società reclamante ha censurato quanto osservato dal primo giudice in ordine alla fattibilità giuridica rilevando che il riconoscimento del diritto affermato dal Tribunale di negare l'omologa in ragione della inidoneità della proposta ad integrare la causa concreta prevista in astratto dal legislatore, avrebbe travolto tutte le disposizioni normative che valorizzano l'accordo tra creditori e debitori e risultava in contrasto con la scelta del legislatore di non prevedere una percentuale minima di soddisfazione dei creditori oltre che risultare ultronea rispetto a quanto rimesso alla valutazione del Tribunale riguardante la sola fattibilità giuridica, e non anche la fattibilità economica e la convenienza del concordato, da ritenersi insussistente nelle sole ipotesi di proposta tale da non avere attitudine ad assicurare a certe categorie di creditori alcun tipo di soddisfazione. Il consenso dei creditori, secondo quanto affermato dall'appellante, era stato espresso in modo informato e pertanto pienamente consapevole per cui non sussistevano ragioni che avrebbero potuto legittimare il sindacato a posteriori sull'accordo concluso con i creditori.

Sentenz:

R

Quanto all'affermazione di cui al gravato provvedimento secondo cui la presenza di opposizioni consentiva al Tribunale di procedere alla valutazione della fattibilità economica del concordato, la reclamante osservava che le opposizioni erano state proposte dalla Agenzia delle Entrate, creditore soddisfatto integralmente dalla proposta, e dalla Beautiful Bagno s.r.l., in liquidazione, la quale vantava un credito di appena 300,00 euro, apparteneva ad una classe di creditori consenziente ed il cui credito, in ogni caso, non ammontava al 20% dei crediti ammessi al voto per cui il Tribunale non avrebbe potuto addentrarsi nella valutazione della fattibilità economica. In ogni caso, proseguiva la reclamante, pur sussistendo tali presupposti la verifica della convenienza avrebbe dovuto in



ogni caso essere effettuata attraverso la verifica delle ipotesi alternative praticamente e concretamente praticabili.

Preliminarmente vanno individuati i limiti della valutazione demandata al Tribunale in sede di omologa del concordato preventivo con cessione dei beni in ipotesi di opposizione di alcuni dei creditori.

Certamente convenienza e fattibilità economica fanno riferimento a valutazioni di ordine diverso.

Sulla base di quanto evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza 2013/1521 si può, difatti, affermare che ... *la fattibilità non va confusa con la convenienza della proposta, vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al Tribunale (salva l'ipotesi di cui alla L. Fall., art. 180, comma 4, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012)...* È invece più propriamente da ritenere che *la fattibilità si traduca in una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, il che implica una ulteriore distinzione, nell'ambito del generale concetto di fattibilità, fra la fattibilità giuridica e quella economica.*

E la estensione del potere del giudice in ordine alla valutazione della convenienza, da effettuare attraverso il confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le «alternative concretamente praticabili», nelle formulazioni dell'art. 180, comma 5, che si sono succedute (ad opera del d.l. n. 35/2005, del d. lgs. n. 169/2007 e del d.l. n. 83/2012) richiede presupposti individuati prima nel dissenso di una o più classi di creditori, indipendentemente dalla presentazione di opposizioni (d.l. n. 35/2005), poi nella opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente (d. lgs. n. 169/2007) e, infine, nella opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nel caso di concordato senza classi, di creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (d. l. n. 83/2012). Correlativamente è stato modificato l'oggetto della valutazione di convenienza riferita



nella prima formulazione ai crediti degli appartenenti alle classi dissenzienti e riferita, invece, nella seconda e terza formulazione, al credito vantato dagli opposenti.

Occorre, dunque, distinguere i presupposti che consentono al Tribunale di sindacare la fattibilità del concordato e la convenienza della suddetta procedura. Difatti il disposto normativo di cui al quarto comma dell'art. 180 L. Fall., in quanto riferito alla sola convenienza del concordato, non può essere applicato ai fini della diversa valutazione della fattibilità economica del concordato neanche quanto alla previsione del limite del 20 per cento dei crediti ammessi al voto quale soglia per la proposizione della relativa contestazione. Sentenz

Il provvedimento reclamato muove dal presupposto dell'esistenza di poteri più ampi in capo al Tribunale nelle diverse fasi del concordato e, in particolare, in quella di omologazione a seguito di opposizioni, rispetto a quelli configurabili nella fase di ammissione e di esecuzione. Il primo giudice ha, quindi, posto a fondamento di tale affermazione il contenuto della pronuncia della Suprema Corte 2011/13817, ribadito dalla più recente pronuncia 2013/22183, secondo cui *... il tribunale è privo del potere di valutare d'ufficio il merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo ai creditori così che solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione all'omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa.* R

Ed in tale quadro va ricondotta l'affermazione del primo giudice circa il carattere irrisorio della percentuale promessa, tale da rendere il pagamento inconsistente, tanto più in relazione ai tempi previsti, oltre che inidonea a soddisfare le finalità della procedura concordataria, tenuto anche conto della incidenza sui valori dell'attivo delle difficoltà di realizzazione dovute alla congiuntura economica riguardante in particolare il settore immobiliare.



Peraltro, deve rilevarsi, così come evidenziato dalla difesa della Beautiful Bagno s.r.l., la stessa attestazione del professionista - sulla quale il giudice, deputato a garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura, deve esercitare un controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione - termina con un'osservazione in ordine alla fattibilità affermando che essa è legata a varie situazioni tra cui *liquidità e monetizzazione dell'attivo esistente con le difficoltà e criticità fisiologiche insite nella liquidazione immobiliare in questi tempi di crisi* sì da non risultare tale da fornire ai creditori elementi rilevanti in ordine alla concreta attuabilità del piano.

Sentenz:

Il rigetto del motivo in esame consente di respingere il reclamo sicché l'ulteriore motivo dedotto con riferimento alla parte del provvedimento impugnato con cui il primo giudice aveva rilevato l'avvenuta violazione della *par condicio creditorum* in ragione dell'apporto di finanza esterna utilizzata per far fronte al pagamento della percentuale proposta in favore di creditori chirografari dopo la intervenuta falcidia dei creditori privilegiati deve ritenersi assorbito.

R

Le spese del procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistendone i presupposti di legge va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13 del TU di cui al DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .

P.Q.M.

La Corte, sul reclamo proposto dalla [REDACTED], in liquidazione, in persona del liquidatore [REDACTED] respinge il reclamo.

Condanna la reclamante a rifondere le spese del procedimento in favore delle parti costituite [REDACTED] e [REDACTED], liquidate in favore di ciascuna di esse in euro 1.800,00 ciascuno oltre accessori di legge. Sussistono



i presupposti di cui all'art. 13 del TU di cui al DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .

Ancona, così deciso li 25.03.2015

Il Consigliere est.

Dott.ssa Maria Ida Ercofi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Carmela Rosaria Soldo
Soldo

Il Presidente

Dott. Stefano Formiconi

CORTE APPELLO ANCONA
SEZIONE CIVILE
OGGI 04 MAR. 2015
VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Carmela Rosaria Soldo
Soldo

Sentenz:

R

IL CASO.it